



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA N. 65	DEL 10/02/2026
Manifestazione: Sa Sartiglia 2026. Vie e piazze della Città. Disciplina temporanea della circolazione stradale. Installazione posteggi commercio su area pubblica	Valida dal 10 febbraio 2026 al 17 febbraio 2026.

SETTORE POLIZIA LOCALE

Il Dirigente

visto il Decreto Sindacale del 16 gennaio 2024 numero 5 di assegnazione al sottoscritto Comandante, l'incarico della direzione del Settore Polizia Locale;

considerato che in data 15, 16 e 17 febbraio 2026, in occasione della tradizionale e secolare manifestazione "Sa Sartiglia", diverse strade del centro cittadino saranno interessate da eventi e manifestazioni varie che necessitano l'installazione di allestimenti strumentali alla buona riuscita dell'evento;

viste le note:

1. della Fondazione Oristano al Comune di Oristano acquisita al protocollo Ente n. 2116 del 13/01/2026, con la quale richiede la concessione di aree pubbliche per la realizzazione del *Villaggio Sartiglia*;

richiamate le deliberazioni di Giunta comunale:

- a) 03 febbraio 2026 numero 18 per l'organizzazione degli eventi inseriti nel calendario degli eventi collaterali alla Sartiglia 2026 "Carnevale Oristanese";
- b) 29 gennaio 2026 numero 15 "Organizzazione – valorizzazione e promozione Sartiglia anno 2026 – indirizzi ai dirigenti";
- c) 03 febbraio 2026 numero 19 "individuazione delle aree di dislocazione degli stalli riservati agli operatori commerciali nei giorni della manifestazione";

ritenuto nell'interesse pubblico, e in deroga alla vigente regolamentazione, dare attuazione a provvedimenti di modifica temporanea della circolazione stradale nelle vie e piazze interessate da predette occupazioni, con disciplina provvisoria del traffico veicolare nelle strade adiacenti l'area delle manifestazioni, al fine di consentire gli allestimenti dei posteggi e il regolare svolgimento di tutte le fasi degli eventi in programma;

valutato che le prescrizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza che emergono o emergeranno dalle riunioni tecniche propedeutiche alla manifestazione, costituiranno vincolo per l'organizzazione, e nel caso determineranno l'emissione di provvedimenti di integrazione alla presente ordinanza;

richiamati:

1. il decreto legislativo 285/1992 (Codice della strada) ed il decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), sulla disciplina della circolazione stradale;

2. il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
3. il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

ordina

1. dal giorno 10 febbraio 2026 sino a cessate esigenze del 17 febbraio 2026, l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE coatta dei veicoli in sosta vietata e del DIVIETO DI TRANSITO nei casi di necessità nelle seguenti vie:
 - a) PIAZZA COVA, intera estensione;
 - b) VIA PIETRO RICCIO, intero tratto;
 - c) VIA DIEGO CONTINI, intero tratto
 - d) VIA BENEDETTO CROCE, ambo i lati, intero tratto;
2. dal giorno 13 febbraio 2026 sino a cessate esigenze del 17 febbraio 2026, l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE coatta dei veicoli in sosta vietata e del DIVIETO DI TRANSITO nei casi di necessità nelle seguenti vie:
 - a) PIAZZA CORRIAS, intera estensione;
 - b) PIAZZA MARTINI, intera estensione;
 - c) VIA LAMARMORA, tratto da Piazza Martini al civico 9, ambo i lati;
 - d) VIA PARPAGLIA, tratto compreso tra Via Azuni e Via Serneste, con istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO con circolazione a vista a passo d'uomo, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI;
3. dal 13 febbraio 2026 sino a cessate esigenze del 17 febbraio 2026, l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE coatta dei veicoli in sosta vietata nelle seguenti vie/piazze:
 - a) VIA TIRSO (tratto compreso tra Piazza Roma e Via Sardegna);
 - b) PIAZZA ROMA, intera estensione;
 - c) PIAZZA MARTINI, intera estensione;
 - d) VIA THARROS (tratto da Piazza Roma fino a Via Cagliari), su ambo i lati;
 - e) VIA SERNESTE, tratto da via Mazzini a intersezione con via Parpaglia;
 - f) VIA GARIBALDI, tratto compreso da Piazza Roma a Via Lamarmora;
 - g) PIAZZA MARIANO IV, intera estensione;
 - h) PIAZZA MANNO, intera estensione;
4. la SOSPENSIONE, ai sensi e per effetto dell'art. 42 del vigente regolamento comunale n. 34 del 29.04.2021, per i giorni 15, 16 e 17 febbraio 2026, di tutte le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico intestate ai titolari dei pubblici esercizi e delle attività artigiane, che ricadono all'interno delle seguenti vie e piazze): piazza Manno, via Vittorio Emanuele, vico Episcopio, via Duomo, via Sant'Antonio, via Cagliari (tratto da piazza Manno sino alla via Tharros), via Tharros, via D. Contini, piazza Roma, galleria Porcella, piazza Eleonora D'Arborea, via Mazzini, via Figoli (tratto da via Verdi a piazza Roma), piazza Mariano IV°, via Tirso (tratto da vico Tirso a piazza Roma) via Parpaglia, vico Iosto, via e vico Garibaldi, via De Castro, via Riccio, via Benedetto Croce, piazza Cova, corso e vico Umberto I°, piazza Corrias, piazza Martini, via Crispi, via De Menorca, via Eleonora D'Arborea, via Serneste;
5. per i veicoli strumentali e autorizzati, il transito e la sosta tecnica strumentale all'allestimento dei possteggi, previa acquisizione di altra autorizzazione necessaria (transiti e/o trasporti di tipo eccezionale, transiti in deroga ai divieti di transito per massa superiore a 35 e/o 75 Q.li);
6. la SOSPENSIONE del servizio parcheggi a pagamento nei luoghi e nei periodi indicati nei punti precedenti del presente atto;

7. agli agenti della Polizia Locale e della Forze dell'Ordine, in caso di esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, di disporre ulteriori provvedimenti atti a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;
8. facoltà all'A.R.S.T, sede di Oristano, di apportare le dovute modifiche ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale (come da tabella allegata la presente atto);

prescrive

1. l'obbligo alla Fondazione Oristano, alla ditta incaricata per la realizzazione dei percorsi ed allestimenti relativi alla manifestazione Sa Sartiglia 2026 ed alla direzione dei lavori, con la collaborazione del Settore Lavori pubblici e manutenzioni di questo Comune:
 - a) di osservare le disposizioni di cui all'articolo 21, Decreto Legislativo 285/1992, e degli articoli da 30 a 43, e articolo 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione, Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;
 - b) di osservare le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della premessa;
 - c) di sgomberare, a fine dei lavori, il suolo pubblico occupato effettuando ripristino del piano viabile;
2. provvedere al posizionamento, almeno 48 ore prima della validità, dei segnali stradali temporanei (anche con uso di apposito transennamento) ed alla successiva rimozione al termine esigenze, ai sensi Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione. Altresì, operare la temporanea rimozione/occultamento della segnaletica in contrasto ed il suo ripristino al termine della manifestazione. Rimuovere tutto il materiale utilizzato. Il posizionamento della segnaletica temporanea entro 48 ore antecedenti l'entrata in vigore dei divieti e la chiusura dei tratti di strada dovranno essere comunicati dall'organizzazione all'indirizzo mail: cro.poliziale@comune.oristano.it e/o tramite telefonata ai numeri: 0783 212121 – 78396, per le verifiche del caso;
3. acquisire altre eventuali autorizzazioni, ove necessarie;
4. che permane, a suo a carico, la responsabilità a risarcire il danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività autorizzate, ferme restando le specifiche responsabilità a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, e in materia di prevenzione degli infortuni. Il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e di polizia stradale, è tenuto indenne e sollevato da responsabilità correlate a quanto appena descritto;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni sopra descritte.

dispone

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

1. alla Questura di Oristano;
2. al Settore Lavori pubblici e manutenzioni di questo Comune;
3. alla sede territoriale A.R.S.T. di Oristano;
4. alla ditta concessionaria del servizio parcheggi a pagamento.

Istruttori: Ass.te di PL Carlo Feltrin

Il Dirigente

Uras Giovanni Nicola / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)